

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Principio della ragione più liquida: l'esame di tutte le questioni rischia di andare a discapito del danneggiato**

Com'è noto è consentito in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida", analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa.

Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.

Il principio citato risponde ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost., e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.

L'esame di tutte le questioni rischierebbe di andare a discapito dell'interesse e del "danneggiato" e dell'asserito "responsabile".

## Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 16.06.2015

*...omissis...*

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

Inoltre, in virtù dell'art. 132 cod.proc.civ. la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, espressione che legittima il Giudice a concentrarsi solo sui punti nodali della controversia cogliendone il nocciolo essenziale senza necessità di esaminare le ulteriori questioni e in particolare senza necessità di rispettare quello che astrattamente sarebbe l'esatto ordine di trattazione.

**Del resto, com'è noto è consentito in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida", analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa.**

Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost , e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ. , avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). Si

**vedano ancora pure Cassazione civile sez. VI, 28.05.2014, n. 12002; Cassazione civile sez. III 16.5.2006 n. 11356; [Tribunale Milano sez. V 3.12.2014](#); Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012).**

**Tale premessa si è resa necessaria per evitare di dover affrontare e valutare le numerose questioni che hanno formato oggetto del giudizio e il cui esame probabilmente rischierebbe di andare a discapito dell'interesse e del "danneggiato" e dell'asserito "responsabile";** conseguentemente il Tribunale ritiene condividere (sia pure con la precisazione fatta in prosieguo a proposito delle spese legali tra convenuto e terza chiamata) la proposta conciliativa formulata da -xxxxS- Assicurazioni in sede di precisazione delle conclusioni riconoscendo in favore dell'attore, che l'ha espressamente accettato, l'ammontare complessivo di Euro 6.500,00 oltre interessi legali dalla data della sua formulazione avvenuta il 31 marzo 2015 e sino al saldo effettivo.

L'avv. Cxxxxia, infatti, in sede di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di voler accettare per il cliente l'offerta formulata da -xxxxxxx-; offerta rifiutata dall'avv. xxa. il quale pur non opponendosi alla stessa per quanto riguarda il merito, ha insistito, però, per la condanna della terza chiamata alla rifusione delle spese di lite.

Il Tribunale, pertanto, dovendosi riconoscere sia pure in via astratta una corresponsabilità sia dell'avv. Mxxxxa. sia dello stesso sig. Bxxxxxx. nel non avere instaurato il procedimento di impugnazione del licenziamento, ritiene di accogliere la domanda attrice nei limiti indicati in precedenza.

Infatti, se è vero che il legale avrebbe dovuto comunque dimostrare sia di aver svolto le indagini necessarie per accertare se il periodo di comportamento fosse stato più o meno superato sia, nel caso di risposta positiva, di aver sconsigliato al cliente di proporre la causa rischiandosi altrimenti il rigetto della domanda, prova assolutamente non data, è anche vero che a sua volta l'attore avrebbe dovuto dimostrare di aver sollecitato il professionista ad intraprendere ogni iniziativa utile per tutelare le proprie ragioni e di avergli conferito l'incarico di accertare, anche presso gli organi competenti, l'effettiva durata della malattia. Pertanto il pregiudizio subito deve ricollegarsi eziologicamente ad un concorso di colpa dello stesso attore nella causazione del "danno" con la conseguenza che la somma offerta dalla compagnia di assicurazioni, ed accettata dal sig. xxxxx., deve ritenersi pienamente soddisfacente.

Il Tribunale, conseguentemente, condanna l'avvxxa. a corrispondere all'attore la somma dinanzi indicata di Euro 6.500,00, somma che -OxxxxxxxIS- - chiamata in garanzia- dovrà restituire al proprio assicurato, previa deduzione della franchigia contrattualmente pattuita e che non può essere non essere posta a carico dell'avv. xxxxa. non avendo questi accettato la conciliazione offerta dalla propria compagnia di assicurazioni.

A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. l'avvxxxxa. è condannato a rifondere al sig. xxxxxx. le spese processuali nella misura già quantificata e accettata dal danneggiato in corso di causa di Euro 2.000,00 oltre Iva e Cpa, importo che la terza chiamata, al pari del capitale liquidato a titolo risarcitorio, dovrà restituire all'avv. xxxxxxx

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali tra il convenuto e la terza chiamata, il Giudice ritiene equo disporne la

ompensazione per la quota di un mezzo, ponendo la restante metà a carico di -  
..... maggiormente soccombente.

Infatti, se inizialmente la causa non poteva essere evitata (e ciò giustifica la parziale compensazione), il protrarsi della stessa e la mancata conciliazione devono attribuirsi alla linea difensiva adottata xxxxx terza memoria ex art. 183 sesto comma cod.proc.civ.. Se la terza chiamata, ricevuta la notifica dell'atto da parte dell'avv. xxx avesse effettuato diligentemente le indagini per verificare se la polizza azionata fosse stata o meno stipulata in epoca precedente il sinistro, sicuramente avrebbe potuto accertarne la vigenza, offrire la somma al danneggiato ed evitare così che il giudizio continuasse.

Il Tribunale, pertanto, condanna -xx. a rifondere al convenuto il 50% le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod.proc.civ..

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dal sig. xxxx con citazione ritualmente notificata all'avv. xx. nonché sulle domande proposte dal convenuto nei confronti di -xxxxp.A., così provvede:

1. Condanna l'avv. xxxa. a corrispondere al sig. xxx. la somma di Euro 6.500,00 oltre interessi legali dal 31 marzo 2015 al saldo effettivo;
2. Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre Iva e Cpa;
3. Condanna la terza chiamata a restituire all'avv. Mxxxx. le somme che lo stesso corrisponderà al sig. xxxx. in forza dei capi che precedono, previa deduzione della franchigia contrattualmente pattuita del 5%;
4. Condanna altresì la terza chiamata a rimborsare all'avv. xxxx il 50% delle spese di lite, che si liquidano, per la quota, in Euro 2.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario

compensando tra le parti il restante 50%;

5. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Monza, il 5 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

*Editrice*

---